

## **TI\_GERICHTE 52.2017.570 vom 13. Juli 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-07-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.570](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.570)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.570 du 13 juillet 2016

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.570 del 13 luglio 2016

### **Regeste**

Lavoratori distaccati. Violazione dell'obbligo di dare informazioni. Richiesta di informazioni notificata in maniera irregolare. Annullamento della sanzione

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

cpv. 1 LDist; cfr., per maggiori dettagli, cpv. 2 e 3 e art. 6 ODist). Giusta l'art. 7 cpv. 2 LDist il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il cpv. 1 (in Ticino, l'UIL; cfr. art. 3 lett. a RLLDist-LLN), su richiesta e in una lingua ufficiale, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. Se i documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi (cpv. 3). 2.3. Secondo l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist (nella versione vigente al momento dei fatti), l'autorità cantonale competente può, per infrazioni ai sensi dell'art. 12 cpv. 1, vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni. Per l'art. 12 cpv. 1 lett. a LDist, chiunque, in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o ne fornisce scientemente di false, è punito con una multa sino a fr. 40'000.-, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il codice penale commina una pena più grave. La punibilità in base all'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist non presuppone una decisione di sanzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LDist, essendo sufficiente che siano riunite le condizioni di applicazione di tale disposto (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, 3043). 3. Come accennato in narrativa, qui controversa è la risoluzione con cui il Governo ha tutelato la decisione dell'autorità dipartimentale di sanzionare la ricorrente per non avere dato compiutamente seguito alla richiesta via e-mail del 21 gennaio 2016 - sollecitata il 18 marzo 2016 - di esibire, entro un determinato termine, una serie di documenti (tra cui il contratto e/o altro con il committente svizzero e/o estero, la copia delle fatture emesse per l'attività prestata in Ticino, il cedolino di busta paga relativo al periodo di distacco del lavoratore e il foglio delle presenze svolte in Ticino). E ciò nonostante con citata lettera raccomandata del 17 maggio 2016 le fosse stato impartito un ultimo termine di 15 giorni per provvedervi, sotto comminatoria della pronuncia di un divieto di offrire servizi in Svizzera. Ora, da un lato è ben vero che l'insorgente ha dato solo parzialmente seguito alle prime richieste dell'UIL, pervenute alla succursale di Lugano tramite la \_\_\_\_\_ SA, che era stata designata quale recapito in Svizzera rispettivamente che fungeva da sua rappresentante (cfr. doc. 1 e 3 allegati alla risposta dell'UIL al Governo). Comunicazioni di cui neanche una - nonostante l'indirizzo indicato all'autorità (cfr. doc. citati) - era invero stata notificata per posta (conformemente all'art. 17

LPAmM). Dall'altro, non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che la lettera raccomandata, in lingua italiana, con cui l'UIL ha intimato all'insorgente l'apertura della procedura contravvenzionale, assegnandole un ultimo termine per produrre le carte mancanti sotto comminatoria di sanzione, non è stata inviata in Svizzera - al recapito designato rispettivamente alla sua rappresentante - bensì direttamente all'indirizzo della sua sede a \_\_\_\_\_ (sig. \_\_\_\_\_). Destinatario, che - secondo quanto più volte lamentato in corso di causa dall'insorgente - non l'avrebbe compresa per motivi linguistici (nel suo significato e nella sua portata) e per un disguido amministrativo, generato anche dai diversi destinatari, non vi avrebbe quindi tempestivamente dato seguito. Di principio, quando una parte designa un recapito in Svizzera, è a tale indirizzo che l'autorità deve notificare tutti gli atti a lei destinati (cfr. Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz*, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 13 ad art. 11 b, pag. 242). Identica conclusione vale nel caso in cui venga designato un rappresentante in Svizzera (cfr. Marantelli-Sonanini/Huber, op. cit., n. 29 seg. ad art. 11, pag. 229 seg.). Ne discende che, se un atto (in particolare una decisione o l'assegnazione di un termine che può esplicare effetti giuridici) non è notificato al recapito elvetico rispettivamente al rappresentante, è difettoso. Non può quindi derivarne alcun pregiudizio all'interessato (art. 20 LPAmM), che se ne può prevalere nei limiti del principio della buona fede. In concreto, è innegabile che l'UIL sia incorso in più notifiche difettose. Vizi fatti valere dalla ricorrente già davanti al Governo, su cui - nelle circostanze concrete - non è possibile soprassedere. Certo è infatti che l'insorgente - dopo i due e-mail alla \_\_\_\_\_ SA, preposta a seguire la pratica in questione - non doveva né poteva in buona fede attendersi di ricevere la citata raccomandata in Spagna, dove è stata inspiegabilmente spedita. Invio che peraltro, in generale, può apparire problematico, segnatamente in presenza di eccezioni da parte del suo destinatario, cui deriva un pregiudizio (cfr. sentenza *Verwaltungsgericht di Zurigo VB.2005.62 del 21 settembre 2005* consid. 4.2; cfr. inoltre *STF 1P.187/2004 del 2 agosto 2004* consid. 1). Quand'anche possa suscitare qualche perplessità, nulla agli atti permette inoltre di smentire che tale scritto, come ripetutamente obiettato dalla ricorrente, non sia stato compreso dal suo destinatario. Il disguido amministrativo che ne è derivato poi, più che all'organizzazione interna dell'insorgente, appare imputabile alla confusione generata dall'autorità dipartimentale, con i suoi invii e destinatari diversi. Siccome il mancato ossequio del suddetto termine - impartito nell'ottica del rispetto del principio della proporzionalità (cfr. *Commentaire des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes*, edito dalla Segreteria di Stato dell'economia [SECO], Berna ottobre 2008, ad art. 9 cpv. 2 lett. b, pag. 45 seg.) - è stato ritenuto decisivo (cfr. risposta dell'UIL, pag. 2), si deve concludere che questa notificazione irregolare - che ha cagionato alla ricorrente un pregiudizio (sanzione per il mancato rispetto del termine) - nelle circostanze concrete non può essere considerata. Di fronte alla mancata tempestiva reazione dell'insorgente, l'UIL - anziché emanare senza indugio la sanzione - avrebbe infatti dovuto ripetere l'invio al recapito rispettivamente alla rappresentante della società in Svizzera, onde permetterle di soddisfare la richiesta impartita con la comminatoria. Da tutto quanto sopra discende che la sanzione pronunciata nei confronti dell'insorgente non può essere tutelata.

4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e della risoluzione dipartimentale da essa tutelata.

4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato

iscritto nell'apposti registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, la decisione del 4 ottobre 2017 (n. 4407) del Consiglio di Stato e quella del 13 luglio 2016 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro sono annullate. 2. Non si preleva tassa di giustizia. All'insorgente va quindi restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La  
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.